

LA RESPONSABILITA' AMBIENTALE
DAI PROFILI GIURIDICI ALLA GESTIONE D'IMPRESA

LA GESTIONE D'IMPRESA DEL RISCHIO AMBIENTALE

Avv. Maria Mariniello



Roma, 18 Ottobre 2013 - Confindustria • Sala Pininfarina

LA GESTIONE D'IMPRESA DEL RISCHIO AMBIENTALE INDICE

Premessa

Il rischio ambientale – possibili conseguenze giuridiche

I Presidi per la gestione aziendale

I SGA, le certificazioni e i Modelli Organizzativi

❖ la gestione dei rifiuti industriali

Le operazioni straordinarie e il rischio ambientale

❖ La posizione del “proprietario incolpevole”
(siti contaminati e obblighi di bonifica)

La due diligence

Tutela contrattuale

La gestione dell'emergenza ambientale

Avv. Maria Mariniello



Fontana Galli e Associati
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

LA GESTIONE D'IMPRESA DEL RISCHIO AMBIENTALE PREMESSA

Nella vita aziendale, il rischio ambientale è sempre stato inteso in una dimensione di natura straordinaria (e.g., incidenti che possono mettere a rischio l'attività d'impresa)

Vi sono tuttavia talune manifestazioni del rischio ambientale che hanno raggiunto una notevole significatività anche nella gestione corrente - quali la gestione dei rifiuti, le emissioni atmosferiche, l'inquinamento acustico e il rischio di contaminazione dei suoli - tali da renderlo un fattore imprescindibile nella gestione aziendale

Una corretta strategia di **risk management**, pertanto, dovrebbe prevedere la valutazione dell'esposizione al rischio ambientale in tutte le sue variabili

Il rischio ambientale, infatti - anche se con intensità e modi diversi a seconda dei settori e delle attività svolte - incide su diversi aspetti della vita di un'impresa, comportando conseguenze sul piano penale, amministrativo e risarcitorio (secondo il principio del cd. "chi inquina paga")

LA GESTIONE D'IMPRESA DEL RISCHIO AMBIENTALE
IL RISCHIO AMBIENTALE - POSSIBILI CONSEGUENZE GIURIDICHE

Le possibili conseguenze giuridiche derivanti da violazioni di normativa ambientale possono comprendere:

- Provvedimenti cautelari personali e reali
- Sequestro preventivo dello stabilimento /confisca obbligatoria
- Sanzioni pecuniarie amministrative
- Revoca per inosservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni ambientali (AIA, atmosfera, rifiuti, scarichi)
- Modifica delle autorizzazioni ambientali
- Obbligo di interventi di ripristino dello stato dell'ambiente
- Condanna al risarcimento a favore di enti e privati di qualsiasi danno patrimoniale, o non patrimoniale, diretto e specifico (provato)
- Condanna al risarcimento, a favore dello Stato, del danno ambientale di natura pubblica

LA GESTIONE D'IMPRESA DEL RISCHIO AMBIENTALE
IL RISCHIO AMBIENTALE - POSSIBILI CONSEGUENZE GIURIDICHE 2

- Sospensione dell'attività
- Adozione, da parte del Sindaco, di ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 54, comma 2° , del D.Lgs. 267/2000 in caso di minaccia per la pubblica incolumità
- Sanzioni di natura pecuniaria e interdittiva ex D. Lgs. 231/2001
 - in caso di reati "ambientali", la sanzione pecuniaria x D.lgs. 231/2001 per le società è in un *range* tra le 150 e 800 quote (corrispondenti ad un valore che oscilla da Euro 258 a 1549 per quota)
 - pregiudizio per le persone fisiche coinvolte e per l'immagine aziendale
 - pregiudizio per la continuità aziendale e di natura economica

LA GESTIONE D'IMPRESA DEL RISCHIO AMBIENTALE I PRESIDI PER LA GESTIONE AZIENDALE

Risk management → la valutazione dell'esposizione al rischio ambientale → analisi delle aree di attività → sostanze impiegate e/o prodotte da un determinato sito.

Presidi di controllo (DPA – Dispositivi di protezione aziendale)

- Adeguata e coerente allocazione delle responsabilità nell'organigramma aziendale
- Sviluppo di una appropriata cultura antinfortunistica comprendente un Sistema di Gestione della Prevenzione e Sicurezza ed un Sistema di Gestione Ambientale, dotati di certificazione
- Implementazione di procedure interne ad es., per la manutenzione, sistemi di controllo e monitoraggio, sistemi di contenimento, scelta dei *contractors*
- Formazione costante
- Adozione di un Codice Etico e di un Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001

Avv. Maria Mariniello



Fontana Galli e Associati
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

LA GESTIONE D'IMPRESA DEL RISCHIO AMBIENTALE I SGA – LE CERTIFICAZIONI – I MODELLI ORGANIZZATIVI

L'implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) consente di monitorare costantemente il rispetto della normativa in materia ambientale, attraverso la creazione di un'organizzazione che sviluppi e attui la politica ambientale, standardizzando le attività gestionali

→ finalità: garantire la fisiologia del sistema

Il Modello Organizzativo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ha l'obiettivo di prevenire la commissione di determinati reati

→ finalità: prevenire eventuali patologie del sistema

Attraverso la certificazione si richiede agli organismi preposti di verificare il rispetto delle "norme tecniche" di settore da parte delle imprese

Standard di riferimento ISO 14001 (privato) ed EMAS

❖ Stante la diversa finalità, un SGA certificato non determina una "presunzione di conformità" del modello organizzativo adottato

Avv. Maria Mariniello



Fontana Galli e Associati
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

LA GESTIONE D'IMPRESA DEL RISCHIO AMBIENTALE LA GESTIONE DEI RIFIUTI INDUSTRIALI

Rischi ambientali e gestione ordinaria delle attività produttive di un'azienda: la gestione dei rifiuti

Secondo costante giurisprudenza di legittimità, vige il principio di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo di beni da cui originano i rifiuti (art. 178, comma 3 D. Lgs. 152/2006)

→ il reato contravvenzionale di attività di gestione non autorizzata è stato ascritto al titolare dell'impresa per omessa vigilanza

→ il produttore di rifiuti non pericolosi:

- deve provvedere all'autosmaltimento o al conferimento dei rifiuti a soggetti che gestiscono il servizio pubblico; oppure
- ha il dovere di accertarsi che coloro ai quali conferisce il rifiuto siano forniti delle autorizzazioni necessarie (trasporto/stoccaggio, smaltimento)

Responsabilità penale a titolo di colpa (*in eligendo*)/concorso di reato

Avv. Maria Mariniello



Fontana Galli e Associati
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

LA GESTIONE D'IMPRESA DEL RISCHIO AMBIENTALE LE OPERAZIONI STRAORDINARIE E IL RISCHIO AMBIENTALE

La valutazione del rischio ambientale assume una particolare rilevanza nell'ambito delle operazioni straordinarie (e.g. cessioni di quote o azioni di società; cessione di siti contaminati o cessione di aziende)

Tale rischio può incidere infatti sul valore del bene oggetto di cessione

❖ L'inquinamento dà luogo ad una situazione di carattere permanente (fino a che non vengono rimosse le cause ed i parametri ambientali siano riportati entro i limiti normativamente ritenuti accettabili)

La normativa trova applicazione alle situazioni di inquinamento in atto al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo 22/97

→ I SITI DI INTERESSE NAZIONALE

→ La legge 6 agosto 2013, n. 97 (cd. legge europea 2013), in vigore dal 4 settembre, modifica profondamente la disciplina sul danno ambientale introducendo una responsabilità di tipo oggettivo per i danni arrecati da determinate attività

LA GESTIONE D'IMPRESA DEL RISCHIO AMBIENTALE LA POSIZIONE DEL PROPRIETARIO INCOLPEVOLE

Principio del cd. “chi inquina paga”

Il proprietario responsabile della contaminazione

- è obbligato ad effettuare la notifica, gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale (onere reale assistito da privilegio speciale immobiliare)
- risponde delle relative spese (garantendo con il suo patrimonio, mobiliare ed immobiliare)

Il proprietario estraneo alla contaminazione (cd. incolpevole)

- non è obbligato ad effettuare la bonifica, pur avendovi un interesse diretto
- risponde delle relative spese nei limiti del valore del bene
- soggiace agli effetti dell'onere reale gravante sul sito

L'onere reale della bonifica e il privilegio generale immobiliare fanno sì che le passività ambientali si trasferiscano al cessionario



**LA GESTIONE D'IMPRESA DEL RISCHIO AMBIENTALE
LA POSIZIONE DEL PROPRIETARIO INCOLPEVOLE 2**

CONSIGLIO DI STATO – ADUNANZA PLENARIA

Con ordinanza del 21 maggio 2013 n. 2740, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato aveva rimesso all'Adunanza Plenaria la questione di diritto se:

- (i) la pubblica amministrazione nazionale potesse imporre al proprietario di un'area contaminata, che non fosse allo stesso tempo autore della contaminazione, l'obbligo di porre in essere le *misure di messa in sicurezza di emergenza* di cui all'articolo 240, comma 1, lettera m) del cd. "Codice dell'ambiente", decreto legislativo n. 152 del 2006 (sia pure in solido con il responsabile e salvo il diritto di rivalsa nei confronti di quest'ultimo per gli oneri sostenuti); ovvero
- (ii) gli effetti a carico del proprietario 'incolpevole' restino limitati a quanto espressamente previsto dall'art. 253 del medesimo Codice in tema di oneri reali e privilegi speciali.

CASO: legittimità di alcuni provvedimenti emessi dal Ministero dell'Ambiente nei confronti di società operanti all'interno del *sito di interesse nazionale* di Massa Carrara, a causa della presenza di due orientamenti giurisprudenziali esistenti in materia

LA GESTIONE D'IMPRESA DEL RISCHIO AMBIENTALE LA POSIZIONE DEL PROPRIETARIO INCOLPEVOLE 3

A favore della tesi sub (i):

- i principi comunitari di precauzione, dell'azione preventiva e del '*chi inquina paga*'
- esigenza che le conseguenze dell'inquinamento (a seguito delle alienazione tra privati delle aree) non ricadano sulla collettività
- sussistenza di specifici doveri di protezione e custodia ricadenti sul proprietario del sito 'incolpevole' della contaminazione e
- la particolare posizione del proprietario in virtù di una responsabilità '*da posizione*', derivante in ultima analisi dalla semplice relazione con il bene contaminato (esistenza di un onere reale sul sito di fonte normativa), e dall'essere (o dall'essere stato) in condizione di realizzare ogni misura utile ad impedire il verificarsi del danno ambientale

(cfr. Seconda Sezione del Consiglio di Stato con il parere n. 2038/2012, nonché dal TAR Lazio, Roma, Sez. I, n. 2263/11, e Sez. II-bis n. 4214/2011)

LA GESTIONE D'IMPRESA DEL RISCHIO AMBIENTALE LA POSIZIONE DEL PROPRIETARIO INCOLPEVOLE 4

A favore della tesi sub (ii):

- non vi sarebbero ragioni testuali o sistematiche per far gravare in capo al proprietario (incolpevole) dell'area gli obblighi di adozione delle misure di cui di cui al Codice dell'ambiente

- le norme individuano con precisione i soggetti di volta in volta chiamati ad adottare le misure di protezione e ripristino ambientale, senza possibilità di ravvisare in via diretta e immediata in capo al proprietario 'incolpevole' alcuno degli obblighi di cui agli articoli 240 e ss. del Codice dell'ambiente, (salvi gli effetti dell'imposizione *ex lege* di particolari oneri reali e di privilegi speciali per far fronte all'ipotesi di inadempimento da parte del soggetto responsabile)

- principio secondo cui l'obbligo di adottare le misure, tanto urgenti che definitive, idonee a fronteggiare una situazione di inquinamento, è a carico unicamente di colui che di tale situazione sia responsabile (da accertare in maniera rigorosa), per avervi dato causa, a titolo di dolo o colpa: l'obbligo di bonifica o di messa in sicurezza non può essere, invece, addossato al proprietario incolpevole, ove manchi ogni responsabilità dello stesso

(cfr. Sesta Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza 9 gennaio 2013, n. 56)

Avv. Maria Mariniello



**LA GESTIONE D'IMPRESA DEL RISCHIO AMBIENTALE
LA POSIZIONE DEL PROPRIETARIO INCOLPEVOLE 5**

**CONSIGLIO DI STATO – ADUNANZA PLENARIA
ORDINANZA del 25.09.2013**

L'adunanza Plenaria con l'ordinanza del 25.09.2013 ha statuito che la bonifica di un sito inquinato non può essere imposta, nel caso non si riesca a individuare il responsabile del danno, al proprietario del terreno. Deve, invece, essere il comune a farsene carico, per poi eventualmente rivalersi sul proprietario chiedendogli di pagare il vantaggio economico che gli deriva dall'aver a disposizione un'area "pulita"

A carico del proprietario dell'area inquinata, che non sia altresì qualificabile come responsabile dell'inquinamento, non incombe alcun ulteriore obbligo di *facere*; in particolare, egli non è tenuto a porre in essere gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di bonifica, ma ha solo la facoltà di eseguirli per mantenere l'area libera da pesi

**LA GESTIONE D'IMPRESA DEL RISCHIO AMBIENTALE
LA POSIZIONE DEL PROPRIETARIO INCOLPEVOLE 6**

**CONSIGLIO DI STATO – ADUNANZA PLENARIA
ORDINANZA del 25.09.2013**

Nell'ipotesi di mancata individuazione del responsabile, o di mancata esecuzione degli interventi in esame da parte dello stesso (semprech  non provvedano spontaneamente n  il proprietario del sito n  altri soggetti interessati), le opere di recupero ambientale sono eseguite dall'amministrazione competente, che potr  rivalersi sul proprietario del sito nei limiti del valore dell'area bonificata, anche esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto dei medesimi interventi

Tuttavia l'applicazione dei citati principi del cd. "chi inquina paga", di precauzione, dell'azione preventiva e di correzione porterebbero alla conseguenza di coinvolgere proprietario incolpevole.

I giudici del Consiglio di Stato hanno ritenuto di dover chiedere un'interpretazione alla Corte di Giustizia Ue

LA GESTIONE D'IMPRESA DEL RISCHIO AMBIENTALE LA POSIZIONE DEL PROPRIETARIO INCOLPEVOLE 7

L'obbligo di notifica

Il Codice dell'ambiente ha allargato al proprietario del terreno incolpevole l'obbligo — già previsto dal “Decreto Ronchi” a carico del responsabile dell'inquinamento — di comunicare alle autorità preposte l'eventuale inquinamento accertato; il trattamento sanzionatorio rimane però distinto

L'articolo 257 di tale Codice che sanziona penalmente l'omessa comunicazione dell'inquinamento è difatti applicabile al responsabile dell'inquinamento ma non al proprietario incolpevole del fondo, il quale rimane comunque esposto all'azione risarcitoria nei confronti dello Stato (articolo 311, comma 2 del D. Lgs. 152/2006)

Coerentemente, la disciplina dettata dal D. Lgs. 231/2001 ha previsto (art. 33, comma 1) nel caso di cessione/conferimento di azienda nella cui attività è stato commesso il reato di omessa comunicazione, il cessionario è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria (salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente e nei limiti valore dell'azienda ceduta)

Avv. Maria Mariniello



Fontana Galli e Associati
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

LA GESTIONE D'IMPRESA DEL RISCHIO AMBIENTALE LA DUE DILIGENCE

Alla luce dei rischi che gravano sull'acquirente in caso di acquisto diretto o indiretto (eg. acquisto quote o azioni societarie) di un sito potenzialmente inquinato, la verifica di detti rischi nella fase pre-acquisizione del bene sembra essenziale

Principale finalità delle attività di *due diligence* (dovuta diligenza) è quella di accertare attraverso una raccolta mirata ed analitica di informazioni se vi siano le effettive condizioni di fattibilità dell'operazione programmata ovvero se sussistano elementi e profili di criticità che possano comprometterne il buon esito, costruendo al contempo una solida base per l'eventuale negoziazione delle condizioni contrattuali dell'operazione

L'oggetto delle usuali attività di indagine e *due diligence* tecnica e legale dovrà essere ampliato per verificare con maggior cura la sussistenza di eventuali criticità ambientali

I risultati della *due diligence*, peraltro, non impediscono al compratore di richiedere garanzie contrattuali e conseguentemente ampliare la sfera di responsabilità del venditore anche rispetto a passività non emerse o non contemplate nell'ambito di detto processo di indagine

LA GESTIONE D'IMPRESA DEL RISCHIO AMBIENTALE LA DUE DILIGENCE 2

PRINCIPALI ELEMENTI DI INDAGINE DELLA DUE DILIGENCE

→ Individuazione del *target* quale rappresentazione di una precisa entità giuridico-patrimoniale ed organizzativa (informazioni sulla compagine sociale del *target* e sulle principali attività svolte dallo stesso)

(dati identificativi quali denominazione, sede legale, iscrizione al registro delle imprese e codice fiscale ed ai documenti costitutivi, composizione societaria, rapporti tra i soci, eventuali patti parasociali, sistema amministrativo e di controllo utilizzato)

→ Verifica dell'esistenza dei DPA, organigramma e disposizioni organizzative, con relativo sistema di poteri/procure/deleghe

(accertare, da un punto di vista formale e sostanziale, se è stato realizzato, e con quali modalità, un efficace sistema di delega, acquisendo la relativa documentazione – quali eventuali verbali dell'organo amministrativo, atti di nomina dei responsabili, del medico competente, le disposizioni organizzative interne, la costituzione del servizio di sicurezza e prevenzione, le procure, la formazione, le relazioni periodiche; nonché, da un punto di vista sostanziale, se la situazione di fatto dei luoghi lavoro, presenti difformità ovvero mancanze rispetto alle prescrizioni di legge)

Avv. Maria Mariniello



LA GESTIONE D'IMPRESA DEL RISCHIO AMBIENTALE LA DUE DILIGENCE 3

→ Indagine sul patrimonio immobiliare del target: lista esaustiva ed ordinata di detti beni, con atti di provenienza e le relative certificazioni catastali, i certificati di destinazione urbanistica e le concessioni edilizie relative a ciascun cespite.

(da completare con accertamenti presso le competenti conservatorie dei registri immobiliari al fine di investigare con attenzione l'eventuale esistenza di ipoteche o altri diritti reali e/o di altri vincoli od oneri gravanti sugli immobili stessi, nonché verificare per eventuali siti specifiche procedure gestionali adottate)

→ Valutazione, per quanto concerne i beni mobili, sul piano della produzione, dei principali macchinari ed attrezzature, con indicazione di eventuali vincoli di natura giuridica (quali ad esempio privilegi a favore di finanziatori) e dello stato di fatto in cui si trovano

→ Analisi della contrattualistica

LA GESTIONE D'IMPRESA DEL RISCHIO AMBIENTALE LA DUE DILIGENCE 4

→ Verifica delle concessioni ed autorizzazioni e dei rapporti con la PA

L'indagine andrà a verificare se l'attività specifica svolta dalla società *target* sia soggetta a regime concessorio, ovvero necessiti di autorizzazioni e simili acquisendo copia della relativa documentazione

→ Esistenza di provvedimenti della pubblica amministrazione di accertamento e contestazione di infrazioni alla normativa e/o di mancato rispetto delle condizioni e/o limitazioni previste dalle licenze, permessi o altre autorizzazioni rilasciate in favore della società *target*

→ Analisi della situazione di contaminazione, delle eventuali cause (attuali o pregresse) della contaminazione stessa e delle prospettive future, alla luce della prevedibile evoluzione della normativa (l'analisi legale dovrà essere integrata con indagini e valutazioni tecniche e impiantistiche)

→ Esistenza di eventuali prescrizioni in tema ambientale da parte di pubbliche autorità (ovvero addirittura procedimenti penali in essere) e programmi di bonifica ambientale realizzati o previsti per il futuro

→ Analisi del contenzioso

→ Analisi delle coperture assicurative al fine di verificarne la congruità

Avv. Maria Mariniello



Fontana Galli e Associati
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

LA GESTIONE D'IMPRESA DEL RISCHIO AMBIENTALE LA DUE DILIGENCE 5

Obiettivo della Due Diligence Ambientale sarà quello di evidenziare

- Problematiche ambientali che possano comportare spese o pregiudicare in modo significativo le operazioni
- Non conformità con le autorizzazioni all'esercizio e con le normative in materia ambientale e possibili aggiornamenti normativi che comportino spese materiali necessarie per conformarsi

Con particolare riferimento alla bonifica, le parti potrebbero concordare già in fase preliminare che gli oneri e gli adempimenti normativi siano oggetto di negoziazione separata rispetto alla transazione e rimanere pattizamente in capo al cedente

Tali accertamenti avranno un loro impatto sulle dichiarazioni e garanzie rese dalle parti in sede contrattuale e, in generale, l'uso delle informazioni ambientali acquisite in sede di *due diligence* dovrà essere improntato alla massima riservatezza

LA GESTIONE D'IMPRESA DEL RISCHIO AMBIENTALE LA TUTELA CONTRATTUALE

Le dichiarazioni e garanzie del cedente:

- Generale conformità del sito, infrastrutture, impianti, alle norme ambientali
- Esistenza e conformità alla legge di concessioni/autorizzazioni
- Inesistenza di passività ambientali e di provvedimenti di adeguamento e/o sanzionatori della P.A. o dell'autorità giudiziaria
- Inesistenza nel sito di rifiuti o di agenti inquinanti nocivi
- Assicurazione che l'azienda si è sempre attenuta a tutte le prescrizioni legali e amministrative a protezione dell'ambiente (ovvero indicazione della data di partenza)
- Assenza di interventi di bonifica e inesistenza di contenzioso (anche solo minacciato)

LA GESTIONE D'IMPRESA DEL RISCHIO AMBIENTALE LA TUTELA CONTRATTUALE 2

Altre clausole:

L'obbligo di manleva: impegno del cedente di manlevare e tenere indenne il cessionario in caso di violazione delle dichiarazioni e garanzie e nel caso in cui emergano rischi o passività ambientali

Eventuali clausole di limitazione della responsabilità (limiti del 1229 c.c. dolo o colpa grave) – altri limiti (tetti minimi o massimi)

Gestione comune dell'emergenza ambientale (obbligo di informativa tra le parti; necessità di consultazione; piano congiunto secondo principi prefissati)

LA GESTIONE D'IMPRESA DEL RISCHIO AMBIENTALE I RIMEDI GIURIDICI

CLAUSOLA TIPO

Il Sito non presenta vincoli naturali, idrogeologici e/o di natura ambientale che possano compromettere la realizzazione, la gestione e l'esercizio dell'Attività. Non sussistono obblighi di messa in sicurezza o bonifica ambientale relativi al Sito e non sussiste alcun obbligo di fare investimenti e/o di sostenere spese al fine di conformarsi ad alcuna norma di legge o di regolamento per la messa in sicurezza o bonifica dello stesso.

Nel Sito e/o in prossimità dello stesso non si è verificato alcun rilascio, emissione, scarico, fuoriuscita o contaminazione di/con agenti inquinanti, materiali pericolosi e/o tossici e/o di scarico, e/o rifiuti di alcun genere e/o violazione di qualsivoglia normativa ambientale, e tale sito è libero da sostanze pericolose e/o inquinanti, nonché da ogni tipo di contaminazione ambientale. Non sussistono richieste, contestazioni, intimidazioni, indagini, procedimenti o controversie pendenti avanzate o instaurati nei confronti del Venditore da parte di qualsivoglia autorità in merito ad eventuali violazioni di normative ambientali.

Il Venditore ha provveduto, in qualità di ex-proprietario dell'area, o di soggetto comunque interessato, a far eseguire a propria cura e spese tutti gli interventi di messa in sicurezza e bonifica in conformità alle applicabili norme di legge e di regolamento ed ai progetti definitivamente approvati dalle autorità competenti, nonché a corrispondere tutti i risarcimenti e le compensazioni dovuti a favore di terzi.

In caso di violazione delle Dichiarazioni e Garanzie da parte del Venditore ovvero nel caso in cui dovessero evidenziarsi situazioni di inquinamento nel suolo, sottosuolo o acqua di falda e/o Passività ambientali, comportanti l'obbligo di procedere a messa in sicurezza e bonifica del Sito, il Venditore si impegna a tenere integralmente indenni e manlevati l'Acquirente, ed i relativi legali rappresentanti, da ogni eventuale danno, ivi inclusi gli oneri per interventi di messa in sicurezza e bonifica obbligatori per legge e regolamento, o previsti dai progetti definitivamente approvati dalle autorità competenti, nonché gli eventuali risarcimenti dovuti a favore di terzi, in relazione a fatti, Passività ambientali, esecuzione di interventi di bonifica o messa in sicurezza, antecedenti alla Data del Closing.

LA GESTIONE D'IMPRESA DEL RISCHIO AMBIENTALE LA GESTIONE DELL'EMERGENZA AMBIENTALE

Altro momento tipico della gestione del rischio ambientale nella vita di una società è quello dell'emergenza ambientale, da affrontare con interventi articolati ed un approccio interdisciplinare dei diversi settori aziendali: pubblico, assicurativo, legale, normativo e tecnico

EMERGENZA AMBIENTALE → contaminazione del sito o danno ambientale

Disciplina: Titolo V Parte Quarta e Sesta del Codice Ambientale

Obblighi: Adozione di misure di prevenzione; comunicazione dell'evento (art. 242, comma 1°)

Anche in caso di bonifica, se permane un danno ambientale ci sarà un obbligo di risarcimento

LA GESTIONE D'IMPRESA DEL RISCHIO AMBIENTALE LA GESTIONE DELL'EMERGENZA AMBIENTALE 2

Ci potranno essere anche conseguenze di danni a terzi o all'immagine dell'azienda

Pertanto è utile approntare un presidio multidisciplinare che gestisca con rapidità:

- Gli obblighi di comunicazione alle Autorità
- Gli interventi di prevenzione e messa in sicurezza
- Le difese e la comunicazione
- Le indagini tecnico/ giuridiche di parte
- L'attivazione copertura assicurativa

❖ Eventuali coperture assicurative dovranno comprendere le spese per le attività di cui sopra, danni a cose e persone, danni da interruzione di attività

❖ Non dovranno essere connesse solo a eventi accidentali

Avv. Maria Mariniello

